



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BINI, VATTUONE, GIACOBBE, ASTORRE, ROJC
e BITI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2018

Modifica all’articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel registro delle notizie di reato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende rendere più celere e sicura la comunicazione all'amministrazione della sicurezza pubblica e alle Forze di polizia delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato e dei relativi aggiornamenti ai sensi dell'articolo 335 del codice procedura penale. A questo scopo si propone che la segreteria di ogni procura della Repubblica trasmetta tali informazioni, immediatamente dopo l'iscrizione nel registro, al Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il sistema italiano di protezione delle vittime di reati violenti ha presentato nel tempo alcune fragilità, spesso proprio a causa di carenza di mezzi e difficoltà nel-

l'aggiornarsi tecnologicamente. Con il presente disegno di legge, all'articolo 1 si obbliga la segreteria della procura della Repubblica a trasmettere i nominativi delle persone iscritte nel registro delle notizie di reato al Centro elaborazione dati, al fine di agevolare il lavoro delle forze dell'ordine, come ad esempio per valutare l'applicazione immediata di una misura cautelare.

Tale modifica consentirà alle forze dell'ordine di conoscere, in tempo reale e senza alcuna mediazione burocratica, i dati concernenti le persone iscritte nel registro delle notizie di reato di ogni procura della Repubblica, agevolando e rendendo più celere ed efficace il lavoro di prevenzione, controllo e repressione di nuovi o reiterati reati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*1-bis.* La segreteria trasmette immediatamente il nome della persona iscritta nel registro delle notizie di reato e ogni eventuale aggiornamento relativo ai fatti che gli sono attribuiti al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

€ 1,00